

ANALISI TECNOCO NORMATIVA (A.T.N.)

TITOLO: Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri; **Uffici legislativi dei Dicasteri:** dell’economia e delle finanze; dell’ambiente e della sicurezza energetica; della salute.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento alle seguenti materie:

1. Disposizioni in materia finanziaria: articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23.
2. Disposizioni in materia di salute: articoli 10-16.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23.

Referente ATN: Ufficio legislativo **finanze** del Ministero dell’economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’intervento normativo in considerazione della perdurante **straordinaria necessità e urgenza** di mantenere misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, e di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) **conferma**, per il secondo trimestre dell’anno 2023, alcune agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica, nonché per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute.

Previsioni di carattere fiscale: riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (**art. 2**); contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (**art. 4**); contributo di solidarietà temporaneo (**art. 5**); tassazione dell’agroenergia (**art. 6**); agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (**art. 7**); IVA su *payback* connessi ai dispositivi medici (**art. 9**); adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (**art. 17**); regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (**art. 18**); modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale (**art. 19**); interpretazione autentica norme ravvedimento speciale (**art. 21**); causa speciale di non punibilità per i reati tributari (**art. 23**).

In particolare, l'**articolo 2** del suindicato decreto intende contenere, anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023 gli effetti degli aumenti delle bollette che riflettono il trend di forte crescita del prezzo del gas. A tal fine, è prevista una riduzione della aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504) contabilizzate per i consumi stimati o effettive dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 (**comma 1**).

La medesima disposizione è stata prevista anche per la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e per le forniture di servizi di teleriscaldamento (**comma 2**).

La norma rappresenta, quindi, una ulteriore estensione delle disposizioni stabilite dalla legge di Bilancio 2023, la quale aveva prorogato, limitatamente al primo trimestre 2023, l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le forniture di gas per combustione per usi civili e industriali e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. Analoga disposizione era stata introdotta anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

La misura intende fronteggiare nell'immediato gli aumenti del prezzo del gas, proteggendo i consumatori, atteso che la direzione intrapresa verso una politica di transizione ecologica volta alla dismissione di energie non rinnovabili non contempla del tutto alternative immediatamente utilizzabili.

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 4** risponde alla necessità di contenere gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici. L'incremento, verificatosi nel corso delle annualità 2021 e 2022, si è, successivamente, amplificato a causa del perdurante conflitto russo-ucraino (in considerazione dell'elevata dipendenza europea ed italiana dall'import russo di tali fonti energetiche).

L'intervento normativo è diretto a compensare parzialmente l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese e, pertanto, risulta coerente con l'obiettivo del Governo di sostenere le attività produttive e fronteggiare la crisi energetica in corso.

L'**articolo 5** del decreto-legge modifica la disciplina del contributo di solidarietà temporaneo, introdotto dall'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), dovuto per il 2023 delle imprese del settore energetico.

In base alla legge di bilancio per il 2023, il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo Ires relativo al 2022 (periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023), che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi d'imposta (2018-2021) antecedenti al 2022. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio 2021 (esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

L'articolo 5 interviene modificando le modalità di determinazione della base imponibile del contributo nel senso di escludere dalla medesima la distribuzione o comunque l'utilizzo, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023, delle riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali e formate nei periodi d'imposta precedenti, che ordinariamente concorrono a formare il reddito imponibile della società se distribuite o utilizzate, in quanto tali riserve non attengono a utili formati per effetto degli incrementi dei prezzi e tariffe del settore energetico. L'esclusione opera nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per omogeneità di calcolo, nel caso di esclusione dall'assoggettamento al contributo di un utilizzo di riserve nel 2022, devono essere parimenti esclusi gli utilizzi assoggettati a imposizione nel quadriennio di riferimento per la media sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

L'**articolo 6**, per il solo periodo d'imposta 2022, introduce un limite massimo alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai fini della determinazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia che eccede i limiti indicati dall'articolo 1, comma 423, primo periodo, della Legge n. 266 del 2005, entro i quali la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti

rinnovabili agroforestali costituisce attività connessa ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario. In particolare, viene stabilito che, per il 2022, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

Per quanto riguarda l'**articolo 7**, si evidenzia che la disposizione intende incoraggiare i contribuenti ad effettuare interventi finalizzati al risparmio energetico anche mediante l'erogazione di contributi da parte degli enti locali allo scopo di raggiungere, nel più breve tempo possibile, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti che ormai è diventata una priorità di interesse nazionale.

A tal fine, si prevede la possibilità di determinare la detrazione fiscale considerando tra le spese ammissibili anche quelle a fronte delle quali le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano concedono un contributo. Ciò, sempreché le disposizioni che regolano tale contributo prevedano la cumulabilità dello stesso con le agevolazioni fiscali e a condizione che l'importo totale, dato dalla somma della detrazione e del contributo, non superi il cento per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

La disposizione di maggior favore per il contribuente si applica con riferimento ai contributi che risultano già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano negli anni 2023 e 2024.

Tale disposizione risulta coerente con le linee generali del programma di Governo nella misura in cui sono volte a fornire un sostegno economico ai contribuenti che sostengono spese per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico.

L'**articolo 9** del decreto introduce, per il *payback* dei dispositivi medici, una norma fiscale analoga a quella prevista per il *payback* sui prodotti farmaceutici di cui all'art. 1, commi 394 ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In particolare, è prevista la possibilità, per le aziende fornitrici di dispositivi medici, di portare in detrazione, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati per ripianare lo sfioramento del tetto della spesa sanitaria per essi stabilito, ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disposizione intende agevolare le aziende in questione, in quanto i versamenti effettuati in *payback* sono calcolati al lordo dell'imposta.

Con la disposizione inserita nell'**articolo 17**, si propone di dare sostegno alle imprese e alla generalità dei contribuenti, in considerazione dell'attuale situazione di crisi economica, con l'introduzione di nuove fattispecie di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e di definizione delle liti pendenti ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

La necessità dell'intervento normativo previsto nell'**articolo 18** discende da un'esigenza di chiarezza e di specificazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 219 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), che ha introdotto la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate scadute alla data di entrata in vigore della legge, relative a somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza agli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, reclamo o mediazione ovvero a seguito di conciliazioni giudiziali. Il citato art. 1, comma 219, della legge n. 197 del 2022 pone, quale condizione necessaria per la regolarizzazione in esame la mancata notifica della cartella di pagamento ovvero dell'atto di intimazione, senza tuttavia, specificare la data a partire dalla quale la notifica di tali atti inibisce l'accesso alla suddetta regolarizzazione. Con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate ha precisato che *“per accedere alla definizione di cui trattasi la cartella di pagamento o l'atto di definizione non*

devono essere stati notificati prima del versamento integrale delle somme dovute a seguito della predetta definizione o del pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, posto che, per tale condizione, la disposizione non fa esplicito riferimento alla data di entrata in vigore della legge di bilancio” (paragrafo 7).

Tanto premesso, al fine precisare in via normativa l’ambito applicativo della regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 219 della legge n. 197 del 2022, l’art. 18 del presente decreto-legge dispone che tale la regolarizzazione è inibita qualora alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1° gennaio 2023) sia stata notificata la relativa cartella di pagamento ovvero l’avviso di intimazione.

L’**articolo 19** del decreto-legge modifica i termini per l’accesso alla definizione delle *violazioni di natura formale* e al cd. *ravvedimento speciale*, previsti dall’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023). La proroga si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni delle maggiori associazioni del mondo del lavoro circa la difficoltà dei contribuenti ad aderire alle predette regolarizzazioni, stante il termine di adesione troppo stretto e la scadenza degli adempimenti nel medesimo periodo dedicato alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti.

L’intervento normativo attuato per il tramite dell’**articolo 21** del decreto mira a risolvere dubbi interpretativi sorti circa la portata applicativa di alcune delle misure di “tregua fiscale” introdotte con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Infine, l’intervento normativo recato dall’**articolo 23** del decreto ha l’obiettivo di incentivare la definizione dei debiti fiscali con potenziali effetti positivi sul gettito.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In riferimento all’**articolo 2**, il quadro normativo nazionale già prevede, a regime (Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972), un’aliquota IVA ridotta al 10 per cento, in caso di:

- somministrazioni di gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (n.103);
- prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili (n. 122);
- somministrazione di gas metano per usi civili fino a 480 metri cubi annui e di GPL per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda o destinati ad essere immessi in bombole (n. 127-bis).

La disposizione di cui all’**articolo 4** fa seguito ad altri interventi normativi con i quali sono stati introdotti contributi, sotto forma di credito d’imposta, finalizzati a compensare parzialmente i costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, al fine di applicare, fino al 30 giugno 2023, i contributi, sotto forma di credito d’imposta, nelle seguenti misure:

1. alle imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. “energivore” (di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017), nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, nonché in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata dalle predette imprese nel secondo trimestre dell’anno 2023 (**comma 2**);
2. alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle c.d. “energivore”, nella misura del 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023 (**comma 3**);

3. alle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. “gasivore” (di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021), nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre dell’anno 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (**comma 4**);
4. alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. “non gasivore”, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre dell’anno 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (**comma 5**).

Il **comma 6** con riferimento ai contributi di cui ai commi 3 e 5, dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, definisce il contenuto della comunicazione che i venditori devono rendere su richiesta ai propri clienti – con riferimento al calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e all’ammontare del credito d’imposta spettante – e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza.

I **commi 7 e 8** disciplinano le modalità applicative e di fruizione dei crediti d’imposta di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo in commento, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, disponendo che gli stessi sono utilizzabili, anche da parte dell’eventuale cessionario, entro il 31 dicembre 2023.

Il **comma 10** dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L’**articolo 5** del decreto-legge interviene sulla disciplina del contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) dovuto per il 2023 delle imprese del settore energetico. I citati commi della Legge di bilancio 2023 stabiliscono che per il 2023:

- i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, i soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e i soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- i soggetti che importano a titolo definitivo per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati UE;

sono tenuti al versamento di un contributo a condizione che almeno il 75 per cento dei ricavi del 2022 (periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023) derivi dalle attività indicate.

Il contributo non è dovuto dai soggetti che organizzano e gestiscono piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice ATECO 473000).

L’**articolo 6** interviene, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, sulla disciplina dell’articolo 1, comma 423 della legge n. 296 del 2005. In base al citato comma 423:

- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario;
- per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione

agli effetti dell'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

In particolare, con l'articolo 6 del presente decreto-legge viene stabilito che, per il 2022, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh. È, pertanto, al minore dei due valori che dovrà essere applicato il coefficiente di redditività del 25% per la determinazione del reddito derivante dalla produzione eccedente dei soggetti indicati nel citato comma 423: persone fisiche, società semplici e gli altri soggetti (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola) che possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della Legge n. 296 del 2006, per la determinazione del reddito d'impresa su base catastale.

Per quanto riguarda l'**articolo 7**, si evidenzia che la disciplina vigente (art. 16-*bis* del TUIR; art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) riconosce una detrazione dall'imposta lorda per le spese, relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico, se effettivamente rimaste a carico del contribuente. Detta detrazione è calcolata in una specifica misura percentuale delle spese sostenute ed entro determinati limiti fissati dal legislatore a seconda del tipo di intervento effettuato.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente riceve un contributo dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano per l'effettuazione dell'intervento di riqualificazione energetica, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo sulla parte delle spese che eccede il contributo percepito, tenuto conto che soltanto queste sono rimaste effettivamente a suo carico.

Sulla base di tale disciplina, il beneficio complessivamente derivante al contribuente risulta inferiore rispetto a quello che deriverebbe dall'importo corrispondente alla somma del contributo percepito e della detrazione calcolata sulle spese considerate al lordo del contributo medesimo.

Con riferimento all'**articolo 9**, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla disposizione fiscale prevista per il *payback* dei prodotti farmaceutici, di cui all'art. 1, commi 389 e seguenti, della legge n. 205 del 2017.

In sintesi, il comma 394 della legge 205 del 2017 prevede la possibilità, per le aziende farmaceutiche, di portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto, a seguito di una variazione in diminuzione delle fatture di vendita già emesse nei confronti del Servizio Sanitario, atteso che le somme dovute per il superamento del tetto della spesa farmaceutica (cosiddetto *payback*) sono determinate al lordo dell'imposta.

Il comma 395 della richiamata legge stabilisce, poi, che il diritto alla detrazione dell'imposta sorge con l'effettuazione dei versamenti di *payback* e, a sua volta, il comma 396 prevede l'obbligo per le aziende farmaceutiche di emettere un apposito documento contabile indicando gli estremi dell'atto con cui l'AIFA determina, in via definitiva, gli importi da versare.

Il Capo III del presente decreto, rubricato "*Misure in materia di adempimenti fiscali*", interviene sulla disciplina delle varie tipologie di definizioni agevolate previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) e, in particolare, con l'**articolo 17**, ne amplia l'ambito applicativo.

Al **comma 1** viene stabilito che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge n. 197 del 2022, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore decreto, con il pagamento delle sanzioni in misura pari a un diciottesimo di quelle irrogate invece che a un terzo come ordinariamente stabilito.

Al **comma 2** si prevede la possibilità di definire, con le stesse regole della definizione delle liti tributarie pendenti di cui all'articolo 1, commi 206-211, della legge n. 197 del 2022, anche le controversie pendenti al

31 gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate se le parti raggiungono un accordo conciliativo con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Al **comma 3** si dispone che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto in esame è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle citate disposizioni di cui all’art.1 commi 180 e 181 della legge n. 197 del 2022 ovvero con la riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate invece che a un terzo, come invece ordinariamente stabilito per le ipotesi di omessa impugnazione (articolo 15, D.lgs. n. 218/1997). Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate.

Il quadro normativo nazionale di riferimento su cui incide l’**articolo 18** è rappresentato dalla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/ mediazione e conciliazione giudiziale, di cui all’art. 1, commi da 219 a 221 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023).

Più specificamente, l’articolo 1, ai predetti commi da 219 a 221, consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare, gli omessi o carenti pagamenti:

- a) delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione (ai sensi dell’articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), qualora siano scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione. Tali versamenti si regolarizzano mediante il versamento integrale della sola imposta.
- b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), ove siano scaduti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e a condizione che non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione, anche in tal caso con versamento integrale della sola imposta.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti della medesima (versamento della sola imposta al netto di sanzioni ed interessi) e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento (di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), da applicare sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

L’**articolo 19** del decreto modifica i termini per l’accesso alla definizione delle *violazioni di natura formale* e al *cd. ravvedimento speciale*, previsti dall’articolo 1 della legge n. 197 del 2022. La proroga è intesa ad evitare di gravare i contribuenti con eccessivi adempimenti nel periodo dedicato anche alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti.

La prima modifica riguarda la regolarizzazione delle violazioni formali, disciplinate dall'articolo 1, commi 166-173, della legge n. 197 del 2022. Tale istituto si concreta nella possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi. Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma, pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo.

In particolare, con la **lettera a)** dell'articolo in esame viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata, previsto dall'articolo 1, comma 167, della predetta legge 197 del 2022.

La seconda modifica riguarda il ravvedimento speciale. Tale regolarizzazione si applica ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate concernenti violazioni che attengono alle dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti (articolo 1, comma 174, della legge 197/2022). Le violazioni possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, da effettuare in un unico importo o in otto rate. La procedura si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima delle otto rate, e con la rimozione delle irregolarità o omissioni ravvedute.

Le disposizioni della **lettera b)** dell'articolo in esame prorogano i termini per l'accesso al ravvedimento speciale. In virtù della modifica, per avvalersi del ravvedimento speciale è possibile versare la prima rata entro il 30 settembre 2023 (anziché entro il 31 marzo 2023) e quelle successive entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Con la **lettera c)**, sempre in relazione al ravvedimento speciale, è coerentemente modificato il comma 175 della legge 197/2022, prevedendo che la regolarizzazione deve essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023 e da tale data, in caso di decadenza dalla rateazione, decorrono gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'**articolo 21** del decreto, reca norme di interpretazione autentica dei commi 174, 176 e 179 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), al fine di meglio precisarne l'ambito applicativo. In particolare, il **comma 1** contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 197 del 2022, che introduce un "ravvedimento operoso speciale" per regolarizzare - con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all'imposta e agli interessi dovuti - le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Al riguardo, viene chiarito che dal ravvedimento speciale de quo sono escluse le violazioni rilevabili mediante i c.d. controlli automatizzati (cfr. art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972), nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali, di cui all'articolo 1, commi da 166 a 173, della medesima legge n. 197 del 2022. Inoltre, nello stesso comma 1 si chiarisce che sono definibili con il ravvedimento speciale tutte le sanzioni regolarizzabili con il ravvedimento ordinario di cui all'articolo 13, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riguardanti le violazioni commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei periodi d'imposta precedenti, rimanendo dunque esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento.

Il **comma 2** dell'articolo 21 chiarisce, invece, la portata applicativa del comma 176 della legge n. 197 del 2022, ai sensi del quale la regolarizzazione di cui al comma 174 non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Al riguardo, viene precisato che dal ravvedimento speciale in parola sono escluse le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (per le quali, comunque, resta ferma la possibilità di utilizzare il ravvedimento); mentre sono regolarizzabili le violazioni relative ai redditi di fonte estera, nonché le violazioni relative all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) che non siano rilevabili con i controlli di cui all'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, anche se relativi ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Infine, il **comma 3** dell'articolo 21 precisa che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n.197/2022 – che introduce la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – laddove si fa riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data, ma sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Il quadro normativo nazionale di riferimento per l'**articolo 23** è rappresentato, in primo luogo, dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In particolare, le norme citate contengono una serie di misure inerenti la c.d. "tregua fiscale", tra cui la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159), la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185), la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205), la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218), la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) e la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252).

Il quadro normativo si completa con il decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74 in materia di reati fiscali. In tale contesto, infatti, l'**articolo 23** introduce una causa di non punibilità ulteriore rispetto a quelle sancite dall'art. 13 del decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74. In particolare, il comma 1 dispone che i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'**articolo 2** del decreto in esame riduce solo temporaneamente le aliquote di cui al punto 2; pertanto, al termine del periodo di efficacia stabilito dal decreto medesimo, torneranno ad applicarsi le misure delle aliquote normali sopra riportate.

L'intervento di cui all'**articolo 4** non incide sulle leggi e regolamenti vigenti.

L'**articolo 5** del decreto-legge interviene sulla disciplina del contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023 dovuto per il 2023 delle imprese del settore energetico).

L'**articolo 6** interviene, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, sulla disciplina dell'articolo 1, comma 423, della legge n. 296 del 2005.

Per quanto concerne l'**articolo 7**, si evidenzia che la disposizione presenta un carattere innovativo e speciale rispetto al principio generale in base al quale sono ammesse in detrazione solo le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. Invero, nel prevedere che, relativamente alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, è possibile fruire della detrazione anche sulla parte delle spese per le quali si è percepito il contributo, la disposizione in commento prescinde dalla circostanza che le spese detraibili siano quelle effettivamente rimaste a carico del contribuente.

La misura di cui all'**articolo 9**, ha carattere strutturale in quanto è prevista in modo permanente ed estende al *payback* dei dispositivi medici norme già previste per il *payback* del settore dei farmaci dall'art. 1, commi 389 e seguenti, della legge n. 205 del 2017.

Con riferimento agli articoli **17 e 21**, si fa presente che le disposizioni in esame non modificano leggi o regolamenti vigenti.

La norma recata dall'**articolo 18** incide sull'art. 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportandovi le seguenti modificazioni:

- a) alla lett. a), dopo le parole "e per le quali" sono aggiunte le seguenti: ", alla medesima data"
- b) alla lett. b), dopo le parole "e per le quali" sono aggiunte le seguenti: ", alla medesima data".

Mediante l'articolo 18 viene, pertanto, precisato che, per accedere alla regolarizzazione in oggetto, la cartella di pagamento o l'avviso di intimazione non devono essere stati notificati alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023). Qualora, per ipotesi, tali atti venissero notificati dal 2 gennaio 2023 in poi, nulla osta alla regolarizzazione in esame, il cui termine di pagamento (dell'intera somma in caso di versamento in un'unica soluzione o della prima rata in caso di versamento rateale) rimane fissato per il 31 marzo 2023.

L'**articolo 19**, modifica i termini per l'accesso alla definizione delle *violazioni di natura formale* e al cd. *ravvedimento speciale*, previsti dall'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

L'articolo 19, comma 1, **lettera a)**, con riguardo alla regolarizzazione delle violazioni formali modifica l'articolo 1, comma 167, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prorogando al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata, previsto dall'articolo 1, comma 167, della predetta legge 197 del 2022.

Le disposizioni della **lettera b)**, con riguardo al ravvedimento speciale, modificano l'articolo 1, comma 174 della predetta legge n. 197 del 2022, prorogando i termini per l'accesso al ravvedimento speciale. In virtù della modifica, per avvalersi del ravvedimento speciale è possibile versare la prima rata entro il 30 settembre 2023, anziché entro il 31 marzo 2023, e quelle successive entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

La **lettera c)**, sempre in relazione al ravvedimento speciale, modifica il comma 175 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che la regolarizzazione deve essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023 e da tale data, in caso di decadenza dalla rateazione, decorrono gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

In relazione a quanto disposto dall'**articolo 23** si fa presente che la disposizione in esame non modifica leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia tributaria appartiene, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato; l'intervento recato dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** è quindi pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non vengono previsti né risultano esserci nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non si ravvisano effetti di rilegificazione, né si rende necessario valutare il possibile ricorso alla delegificazione e agli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

In riferimento all'**articolo 2**, rilevano l'**articolo 98**, della Direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006 (direttiva IVA) nonché il **punto 22**), dell'allegato III, della medesima direttiva, come modificata dalla recente Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285, per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dei quali gli Stati, analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente, possono applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 5 per cento, alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento. La nuova disposizione, in linea con gli obiettivi del *green deal* europeo, limita l'applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale al 1° gennaio 2030.

Anche le disposizioni di cui agli **articoli 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non risultano esservi procedure di infrazione in essere sul medesimo o analogo argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** l'intervento normativo non presenta alcun profilo di incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee in relazione all'intervento in argomento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'intervento in argomento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento agli **articoli 2 e 9**, si segnala che la comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2021 COM (2021) 660 *final* - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno - ha indicato che gli Stati membri possono decidere di applicare aliquote IVA ridotte ai prodotti energetici purché rispettino i minimi stabiliti nella direttiva IVA e consultino il comitato IVA dell'UE.

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 21 e 23** non si hanno elementi da fornire sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento agli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per introdurre le misure di cui agli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 21 e 23** non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

Agli **articoli 18 e 19** si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa ai fini della modifica dell'articolo 1, commi 167, 174, 175 e 219, della legge n. 197 del 2022.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non si segnalano effetti abrogativi impliciti, né sono presenti disposizioni abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame, con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19 e 23**, non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Si segnala, tuttavia, che, all'**articolo 2**, vengono introdotte disposizioni che costituiscono una deroga temporanea alle norme del d.P.R. n. 633 del 1972.

Si segnala, altresì, che l'**articolo 6** introduce, per il solo periodo d'imposta 2022, un limite massimo alla valorizzazione dell'energia ceduta, ai fini della determinazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia che eccede i limiti indicati dall'articolo 1, comma 423, primo periodo, della Legge n. 266 del 2005.

All'**articolo 21**, invece, vengono introdotte disposizioni di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento alle norme recate dagli **articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 21 e 23** non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le norme di cui agli **articoli 2, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 21 e 23** non prevedono successivi atti attuativi.

L'**articolo 4, comma 6**, dispone che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

L'**articolo 4, comma 8**, prevede che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

I termini previsti per l'adozione dei predetti provvedimenti si ritengono congrui.

Per effetto del rinvio alle norme di cui alla legge n. 197 del 2022, l'Agenzia delle entrate è competente all'adozione dei provvedimenti attuativi delle misure contenute nell'**articolo 17**.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

In relazione all'**articolo 2** la disposizione, al **comma 1**, proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per usi civili e industriali anche al secondo trimestre 2023.

Per quanto riguarda gli usi civili, al fine di stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.

La disposizione prevede, inoltre, al **comma 2**, la riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al secondo trimestre 2023. Ai fini della stima della misura, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021.

La disposizione, al **comma 2**, prevede inoltre che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel secondo trimestre del 2023 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia". Ai fini della stima degli effetti finanziari si è fatto ricorso alla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Gli effetti finanziari negativi complessivamente derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023.

Avendo fatto ricorso alle indagini disponibili di settore, non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Con riferimento all'**articolo 4**, relativo alla disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sono stati utilizzati dati di fonte ARERA. La norma al comma 9 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 4 in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023. Non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Con riferimento all'**articolo 5**, che prevede disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo, ai fini della stima, sono stati considerati i dati contenuti nelle dichiarazioni Redditi Società di capitali interessate dalla norma. Gli effetti in termini di riduzione di gettito del contributo straordinario sono quantificati in circa 404 milioni di euro nel 2023. Alla luce di quanto esposto non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Con riferimento all'**articolo 6**, in materia di tassazione dell'agroenergia, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si è fatto ricorso ai dati pubblicati dal GSE. Alla luce di quanto esposto non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per quanto riguarda l'**articolo 7**, relativo a disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, alla misura non sono stati ascritti maggiori oneri rispetto alle previsioni di Bilancio in quanto in sede di valutazione degli effetti delle agevolazioni in esame è stato considerato sempre in un'ottica prudenziale l'intero ammontare della spesa relativa agli interventi di risparmio energetico.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, relativo all'Iva su *payback* di dispositivi medici, si evidenzia che la misura non comporta variazioni rispetto al gettito iscritto nelle previsioni di Bilancio.

Con riferimento all'**articolo 17**, relativo all'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, per stimare gli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 3** sono stati analizzati i dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe, in possesso dell'Agenzia delle Entrate che ha predisposto la relazione tecnica. Da tale relazione tecnica, risulta che alla disposizione prudenzialmente non sono state ascritte maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato. Non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per quanto concerne gli articoli 18, 19 le cui relazioni tecniche sono state predisposte dall'Agenzia delle Entrate, non si è reso necessario utilizzare dati e riferimenti statistici, né tantomeno commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche al fine di una valutazione dell'impatto economico-finanziario.

Con riferimento all'**articolo 21**, trattandosi di una norma di interpretazione autentica, non si è reso necessario utilizzare dati e riferimenti statistici, né tantomeno commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche al fine di una valutazione dell'impatto economico-finanziario.

Dalla relazione tecnica sull'**articolo 23** si evince che la norma potrebbe incentivare la definizione dei debiti fiscali e comportare, pertanto, potenziali effetti positivi sul gettito che tuttavia, prudenzialmente, non vengono quantificati da parte della competente Agenzia delle Entrate. Pertanto, non si è reso necessario utilizzare dati e riferimenti statistici, né tantomeno commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche al fine di una valutazione dell'impatto economico-finanziario.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE:10-16.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della salute.

Articolo 10

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il reiterarsi negli ultimi anni delle manovre finanziarie di contenimento della spesa, ed in particolare dei vincoli assunzionali, evidenti soprattutto nelle regioni in piano di rientro, ha finito per determinare nel tempo una grave carenza di personale che, unita ad un crescente innalzamento della relativa età media, ha portato inevitabilmente ad un forte deterioramento delle condizioni di lavoro, rendendo sempre più difficile assicurare la qualità dell'assistenza e la sicurezza delle cure. Le limitazioni al turn over, dettate da esigenze di contenimento della spesa, hanno finito, nel tempo, per avere importanti ricadute in termini di qualità del sistema. Tali limitazioni hanno comportato, inoltre, un incremento di varie forme di precariato, con conseguente demotivazione dei professionisti ed il concreto rischio che le prestazioni assistenziali vengano affidate a soggetti non sempre in possesso delle necessarie competenze. La contrazione di risorse disponibili ha finito per generare, nel medio periodo, una grave carenza di professionisti sanitari nelle strutture che, con riferimento soprattutto ad alcuni settori maggiormente critici, ha comportato difficoltà nell'organizzazione e nella gestione dei servizi.

Come emerge anche dalle notizie quotidianamente diffuse dagli organi di stampa, negli ultimi tempi, su tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del SSN hanno sempre più difficoltà a coprire i posti rimasti vacanti, soprattutto nei servizi più critici come quelli di emergenza urgenza. Spesso i concorsi vanno deserti o comunque non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti. Inoltre, negli ultimi anni, nonostante l'incremento progressivo delle risorse per i contratti di formazione medico specialistica, si è registrata una vera e propria fuga da alcune specialità sempre meno attrattive. A ciò si aggiunga che la pandemia da COVID-19 ha probabilmente contribuito a determinare l'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti. Anche il mondo della sanità è coinvolto in questi processi e sempre più professionisti preferiscono non legarsi ad un'organizzazione con il classico contratto di lavoro a tempo indeterminato, prediligendo forme di ingaggio atipiche, anche in ragione delle remunerazioni proporzionalmente molto più elevate.

Tale intervento rientra, pertanto, tra gli obiettivi esposti dal Governo nelle linee programmatiche quale misura specifica per intervenire sugli effetti distorsivi delle esternalizzazioni in grado di generare un sempre più gravoso onere in capo alle strutture e inoltre comporta anche gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia per la ridotta fidelizzazione di questi ultimi alle strutture, derivante da ingaggi professionali spesso distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente

manca di conoscenza da parte dei turnisti circa l'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni per poche ore nell'arco del mese.

La disposizione in esame è volta a ridimensionare il ricorso all'esternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici e, allo stesso tempo, disincentivare le dimissioni del personale sanitario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

Il **comma 1**, al fine di fronteggiare lo stato attuale di grave carenza di organico del personale sanitario, prevede che in presenza di determinate condizioni (impossibilità di utilizzare il personale già in servizio, di assumere gli idonei utilmente collocati in graduatorie, di espletare procedure di reclutamento) le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ove ne ricorrano la necessità e l'urgenza, possono, una volta e senza proroga, affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici. Ai sensi del **comma 2** tale affidamento può riguardare solo i punti di primo intervento, di pronto soccorso, nei reparti di anestesia, di ostetricia, ginecologia, e non può durare più di dodici mesi. La scelta deve ricadere su operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei prescritti requisiti di professionalità e che rispettano le disposizioni in materia d'orario di lavoro.

Il **comma 3** prevede che l'ANAC, per favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabori atti di indirizzo recanti le specifiche tecniche e i prezzi di riferimento dei servizi medici ed infermieristici in parola, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** dispone che la stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motivi espressamente sull'osservanza delle previsioni e delle condizioni di cui sopra, pena la valutazione, prevista dal **comma 5**, della fattispecie ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale.

Il **comma 6** prevede che il personale che abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi precedenti in regime di esternalizzazione, non possa chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Infine, il **comma 7**, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, prevede che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nel rispetto di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto -legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, debbano avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio -sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Vengono inoltre esclusi dalla partecipazione a tali procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito delle previsioni normative di seguito riportate.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

D.P.R. 10-12-1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici.

D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

Articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità (Triennio 2019/2021).

L'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il provvedimento in esame non impatta direttamente sulle leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'intervento.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si ravvisano linee di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre integrazioni e modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previste norme abrogative espresse né sono previsti effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo né che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Si segnala che il comma 6 dell'articolo in esame prevede il divieto di ricostituzione del rapporto di lavoro per il personale che abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi in regime di esternalizzazione in deroga alla previsione di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità (Triennio 2019/2021).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute, delle Regioni e degli Ordini professionali, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

Art. 11

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo in questione mira al rafforzamento dei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, introducendo misure di incentivazione economica in favore del personale operante presso le strutture di emergenza-urgenza.

In particolare, si consente alle aziende e agli enti del SSN di ricorrere, per l'anno 2023, alle prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, con la possibilità di incrementare la tariffa oraria prevista dall'art. 24, comma 6 del medesimo CCNL, nei limiti finanziari e nelle ripartizioni stabiliti dalla norma.

Altresì, con la modifica dell'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si anticipa al 1° giugno 2023 la decorrenza dell'incremento dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 34 in favore del personale di pronto soccorso.

L'obiettivo è contrastare gli effetti negativi in termini di tutela della salute, derivanti dalla grave carenza di medici e infermieri nei servizi di pronto soccorso, anche nell'ottica della tendenziale riduzione del ricorso all'esternalizzazione.

L'intervento si rende necessario in considerazione del fatto che attualmente, secondo i dati raccolti dalla Conferenza delle Regioni, i servizi di pronto soccorso rappresentano circa il 40% delle esternalizzazioni totali in sanità e sono, inoltre, tra quelli più esposti al fenomeno delle dimissioni inattese dei professionisti. Simile situazione può essere ricondotta ai forti carichi di lavoro, al rischio legato alle aggressioni e al burnout nonché all'elevato livello di responsabilità, quali elementi che determinano la scarsa attrattività dell'impiego in pronto soccorso.

Le misure di incentivazione economica introdotte dalla norma consentiranno di superare le criticità dovute alla carenza di personale di pronto soccorso nonché di dare avvio a una progressiva re-internalizzazione dei servizi di emergenza-urgenza, con conseguente incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi per la tutela della salute dei cittadini.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito del quadro normativo relativo alle prestazioni aggiuntive rese dal personale medico e dal personale infermieristico.

Con riferimento al personale medico, viene in rilievo l'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, il quale, nel disciplinare le tipologie di attività libero professionale intramuraria, prevede, altresì, le prestazioni aggiuntive, definite come *“prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico od impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia in materia”*.

Al riguardo, l'articolo 24 del medesimo CCNL, recante la disciplina in materia di orario di lavoro dei dirigenti, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui sia stata concordata con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive (di cui all'articolo 115, comma 2), la misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di euro 60,00 lordi onnicomprensivi.

Con riferimento al personale infermieristico, viene in rilievo l'articolo 7 del CCNL Comparto sanità del 2 novembre 2022, il quale nell'individuare le materie per le quali, ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, fa altresì riferimento alle *“linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale”* (comma 1, lettera d).

L'intervento normativo oggetto di analisi si inserisce, altresì, nell'ambito del quadro normativo relativo alla indennità di pronto soccorso, che l'art. 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 riconosce in favore del personale medico e del comparto sanità operante nei servizi di pronto soccorso, in ragione delle particolari condizioni di lavoro e sulla base della effettiva presenza in servizio, fermi restando i limiti di spesa definiti dall'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il provvedimento in esame impatta sulle disposizioni che stabiliscono la misura dell'incremento delle tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive rese dal personale medico e infermieristico.

In particolare, con riferimento al personale medico, l'intervento in esame introduce una norma in deroga all'articolo 24, comma 6, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019; in relazione al personale infermieristico, la disciplina di cui all'articolo in questione si pone in deroga rispetto a quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa, ai sensi l'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto sanità del 2 novembre 2022.

Per quanto concerne l'indennità di pronto soccorso, la norma incide sulla formulazione dell'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo, con decorrenza dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, un incremento delle risorse a tal fine destinate pari a 100 milioni di euro complessivi, dei

quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità, fermo restando l'incremento a regime di 200 milioni di euro, già previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Nel rideterminare gli incrementi massimi della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive, l'intervento in questione non incide sulle competenze e sulle funzioni delle regioni e degli enti locali, in quanto:

- per il personale medico, la tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive è definita a livello nazionale dalla contrattazione collettiva (articolo 24, comma 6, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019);
- per il personale infermieristico, nonostante la tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive costituisca una materia oggetto della contrattazione integrativa condotta sulla base di linee guida stabilite a livello regionale (articolo 7, comma 1, lettera d) del CCNL Comparto sanità del 2 novembre 2022), la norma si limita a individuare l'importo massimo erogabile.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'intervento.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si ravvisano linee di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento in questione reca la modifica dell'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previste norme abrogative espresse né sono previsti effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo né che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute e degli enti vigilati nonché degli Ordini professionali e delle Regioni, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

Art. 12

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, facendo fronte alla carenza di professionisti registrata nei servizi di emergenza – urgenza delle Aziende ed Enti del SSN. A tal fine si è inteso ampliare la platea dei professionisti che possono accedere alle procedure concorsuali nei suddetti servizi mediante la valorizzazione del lavoro a qualunque titolo prestato negli stessi; consentire ai medici in formazione specialistica, in deroga alla disciplina vigente, di assumere incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa nei servizi di emergenza – urgenza ospedalieri, nonché autorizzare la permanenza in servizio del personale medico che abbia maturato i requisiti minimi per il pensionamento, attraverso un rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto (o all'orario parziale per il comparto) considerate, al riguardo, le difficoltà riscontrate in diverse aree del territorio nazionale di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali.

La norma ha l'obiettivo generale di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, facendo fronte alla carenza di professionisti registrata sul territorio nazionale.

Con riferimento agli obiettivi specifici della proposta, si fa presente che nell'attuale ordinamento per l'accesso alle procedure concorsuali della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, così come disciplinate dal DPR n. 483/1997, è necessaria la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il servizio svolto, pertanto, non può nell'attuale ordinamento sostituire il possesso della specializzazione per l'accesso ai concorsi.

La norma proposta consente ai medici che hanno maturato una specifica esperienza con contratti di lavoro flessibile nell'ambito dei servizi di emergenza urgenza del SSN, sia presso le strutture ospedaliere di pronto soccorso sia presso i servizi di emergenza territoriale, ancorché non in possesso di alcuna specializzazione, di poter accedere alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. La norma ha l'obiettivo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, facendo fronte alla carenza di professionisti registrata nei suddetti servizi attraverso un ampliamento, per un periodo di tempo limitato, della platea dei professionisti che possono accedere alle procedure concorsuali sopra richiamate.

Al riguardo occorre, infatti, considerare che negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale si è registrata una scarsa partecipazione dei medici specialisti alle procedure di reclutamento indette nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed inoltre a quanto risulta non è stato possibile coprire gran parte dei posti relativi ai contratti di formazione specialistica in medicina d'emergenza urgenza resi disponibili negli ultimi anni.

Parallelamente, si è inteso consentire, in via sperimentale, ai medici in formazione specialistica, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. La norma proposta prevede che tale attività possa essere svolta da tutti i medici in formazione specialistica a partire dal primo anno di corso. Ciò consentirà anche una maggiore integrazione dei medici in formazione specialistica nelle reti. In tal senso si prevede altresì che l'attività svolta dai medici in formazione specialistica sia valutabile per i concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale.

Infine, tenuto conto della circostanza che le difficoltà lavorative crescenti nei servizi maggiormente gravosi, come quello dell'emergenza-urgenza, inducono sempre più il personale operante nei predetti servizi di emergenza-urgenza delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ad alto rischio di burn-out, a lasciare il lavoro non appena maturato il requisito minimo per l'accesso alla pensione, senza attendere il raggiungimento dei limiti ordinamentali ordinari - considerata la difficoltà registrata di sostituire il personale in servizio attraverso procedure concorsuali cui spesso si registra una scarsa partecipazione - la norma ha previsto la possibilità per il predetto personale, sia con rapporto di lavoro dipendente che titolare di convenzione con il SSN, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, di essere ammesso, previa autorizzazione dell'azienda ed in deroga alle disposizioni contrattuali e convenzionali vigenti, al rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto, o all'orario parziale per il comparto, introducendo per il personale interessato una possibile alternativa che induca alla prosecuzione del servizio nelle more dell'adozione di specifiche misure di potenziamento strutturale dei servizi, anche in attuazione delle diverse misure anche normative previste negli ultimi anni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito del quadro normativo:

D.P.R. 10-12-1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".

Articolo 40 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";

Articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Articolo 11, comma 1, del DL. 30 aprile 2019, n. 35 (L. n. 60/2019) recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria";

Articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il provvedimento in esame impatta in particolare sulle seguenti disposizioni:

D.P.R. 10-12-1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.

Articolo 40 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”;

Articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”;

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Vi è un progetto di legge vertente su materia analoga all'esame del Parlamento: AS 224 recante "Riordino del Sistema di emergenza sanitaria preospedaliera e integrazione con il Sistema ospedaliero di emergenza urgenza". Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente il 13 aprile 2023.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'intervento.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si ravvisano linee di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre integrazioni e modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previste norme abrogative espresse né sono previsti effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo né che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Sono presenti disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente:

in particolare, il comma 1 consente, in via temporanea e nel rispetto di determinate condizioni, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza anche ai medici non in possesso di un diploma di specializzazione in deroga alle previsioni contenute nel D.P.R. 10-12-1997 n. 483;

il comma 2 consente, in via temporanea, ai medici in formazione specialistica la possibilità di assumere incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 36821 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute, delle Regioni e degli Ordini professionali, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

Articolo 13

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento risponde alla necessità di valorizzare il personale del SSN appartenente al comparto sanità, consentendo allo stesso di svolgere la propria attività, in linea con quanto già previsto per il personale della dirigenza medica, al di fuori dell'orario di servizio senza la previsione di un tetto massimo di ore espletabili e pur in assenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Ciò anche al fine di corrispondere al maggior fabbisogno di prestazioni richieste dal sistema sanitario come emerso in particolare durante l'emergenza pandemica.

L'intervento normativo, con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, mira ad abolire il vincolo di esclusività per il personale infermieristico e le ostetriche.

L'obiettivo della proposta è, dunque, quello di consentire, fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro part-time ed in assenza di un tetto massimo di ore lavorative, di svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, attività libero professionale, sancendo il venir meno delle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La modifica normativa, incidendo unicamente sul comma 1° dell'art. 3 quater, lascia in ogni caso salva la necessaria autorizzazione allo svolgimento della predetta attività, prevista al comma 2 del medesimo art. 3 quater, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN. Sul punto, il Ministero della salute è chiamato ad effettuare un monitoraggio annuale delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

La materia oggetto dell'intervento normativo in esame è disciplinata dalla seguente normativa:

- Articolo 3-quater del decreto-legge n. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
- Articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali";
- Articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica";
- Articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";
- Articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di "Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario" e "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

La disposizione in esame incide sull'articolo 3-quater del decreto-legge n. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono presenti all'esame del parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti indirizzi giurisprudenziali prevalenti relativi alle disposizioni richiamate e non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Considerata la specificità territoriale e la peculiarità della materia trattata nell'intervento normativo non si ravvisano specifiche linee prevalenti di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nella disposizione ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in particolare, novellando, l'articolo 3-quater del decreto-legge n. 127 del 2021.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono disposizioni con effetto abrogativo implicito dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica.

La norma in oggetto costituisce una deroga esplicita all'applicazione delle norme vigenti, in particolare, l'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale o derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute e delle Regioni e delle Province autonome, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

Articolo 14

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale si è registrata una grave carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale causata anche da una scarsa attrattività del SSN stesso. In tale contesto è emersa una "dispersione" degli specialisti, più facilmente attratti da un'esperienza all'estero ma soprattutto da altre opportunità lavorative offerte da strutture private. Infatti sebbene per effetto delle misure adottate negli anni per incrementare i contratti di formazione specialistica il sistema abbia potuto contare su un maggior numero di specialisti su tutto il territorio nazionale è stata riscontrata una scarsa partecipazione ai concorsi, non soltanto nelle aree e nei servizi maggiormente disagiati. Ciò ha finito per determinare una difficoltà ad assicurare il necessario trasferimento di competenze tra gli specialisti senior ed i neoassunti. L'articolo 1, commi 547 e 548, della legge di bilancio per il 2019 ha pertanto previsto a regime la possibilità di partecipare ai concorsi nelle strutture del Servizio sanitario nazionale anche per i medici in formazione specialistica (medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi). Tale possibilità, inizialmente prevista per gli specializzandi iscritti all'ultimo anno del relativo corso, è stata poi estesa agli iscritti a partire dal terzo anno del corso dall'art. 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Con le medesime disposizioni è stato introdotto il comma 548 bis che ha consentito ai medici in formazione, inseriti in una graduatoria separata, di essere assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento della specializzazione, con trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il conseguimento della specializzazione. Tale possibilità è stata però prevista per un tempo limitato (da ultimo fino al 2025).

Inoltre a seguito della riforma intervenuta con l'art. 12, comma 2, lett. a), del decreto legge 30 aprile 2019,

n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il legislatore ha esteso anche ai medici specializzandi iscritti al terzo anno del corso di specializzazione la possibilità di accedere alle procedure concorsuali di cui sopra, con la conseguente possibilità di ottenere un contratto a tempo determinato fino a 24 mesi per le specializzazioni della durata di 5 anni. Ciò ha reso necessario aggiornare le previsioni originarie del comma 548-bis, che prevedevano che il contratto a tempo determinato può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi (in linea con l'originaria previsione del predetto comma 547 che consentiva la partecipazione ai concorsi ai soli medici dell'ultimo anno di corso).

L'intervento normativo di modifica dell'art. 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nasce dall'esigenza di porre a regime le disposizioni ivi contenute che costituiscono uno strumento volto a fidelizzare i medici in formazione specialistica al SSN strutturandoli il prima possibile all'interno delle aziende e degli enti facenti parte delle reti formative. Tale inserimento assicura un crescente grado di autonomia nel processo assistenziale e di cura, favorendo anche il necessario trasferimento generazionale di competenze ed abilità tra professionisti. La norma proposta ha altresì la finalità di rendere coerenti le disposizioni del comma 548 bis con le modifiche che *medio tempore* sono intervenute nei commi 547 e 548 che hanno esteso ai medici specializzandi iscritti al terzo anno del corso di specializzazione la possibilità di accedere alle procedure concorsuali (art. 12, comma 2, lett. a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60).

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La materia oggetto dell'intervento normativo in esame è disciplinata dalla seguente normativa:

- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- articolo 1, commi 547, 548, 548-bis e 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.";
- articolo 22, in materia di formazione, della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- D.M. 10 dicembre 2021, redante Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

La disposizione in esame incide sull'articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma inserito dall'art. 12, comma 2, lett. c), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e, successivamente, così modificato:

- dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8,
- dall'art. 3-bis, comma 1, lett. c), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,
- dall'art. 12-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215,
- dall'art. 12, comma 3-quater, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52,
- dall'art. 4-ter, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14,

- dall' art. 14, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30 marzo 2023, n. 34.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono presenti all'esame del parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti indirizzi giurisprudenziali prevalenti relativi alle disposizioni richiamate e non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Considerata la specificità territoriale e la peculiarità della materia trattata nell'intervento normativo non si ravvisano specifiche linee prevalenti di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nella disposizione ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in particolare, novellando, l'articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono disposizioni con effetto abrogativo implicito dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né

di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute e delle Regioni e delle Province autonome, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

Art. 15

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini e contrastare gli effetti negativi derivanti dalla carenza di personale sanitario e socio-sanitario riscontrabile sul territorio nazionale.

A tal fine, si prevede una disciplina speciale, volta a consentire, fino al 31 dicembre 2025, l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o dell'attività di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sulla base di una qualifica professionale conseguita all'estero e pur in mancanza del riconoscimento del relativo titolo da parte del Ministero della salute.

La norma, inoltre, rinvia a una successiva intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, la definizione della disciplina dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in questione, al fine di garantire una applicazione omogenea e coerente della normativa speciale su tutto il territorio nazionale, evitando problematiche interpretative o applicative.

Allo scopo di evitare vuoti normativi, inoltre, si prevede un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, durante il quale conserva la sua efficacia il sistema introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Decorsi i primi 90 giorni, necessari alla definizione dell'intesa e gli eventuali successivi 90 giorni utili alla predisposizione dei conseguenti atti attuativi, dovrà essere data applicazione al nuovo sistema di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, che determinerà la caducazione del precedente regime.

L'articolo in esame richiama, altresì, la disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati, poste rispettivamente dagli articoli 27 e 27-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendone l'applicazione al personale medico e

infermieristico assunto presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi di durata anche superiore a tre mesi e rinnovabili.

L'intervento in questione, infine, stabilisce l'abrogazione dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, in quanto ritenuto sostituito e assorbito dalla disciplina di cui all'articolo in esame.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si inserisce nell'ambito del quadro normativo relativo al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni, in particolare per gli esercenti le professioni sanitarie.

La normativa di riferimento è contenuta agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con il quale è stato adottato il *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*.

In materia, viene in rilievo, altresì, la disciplina di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante *"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"*.

Nel definire il regime transitorio applicabile nelle more dell'adozione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome e, comunque, non oltre i sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'intervento normativo in oggetto richiama la normativa emergenziale Covid-19, che tuttora consente l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, in deroga alla disciplina ordinaria in materia di riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero.

Sul punto, si fa riferimento all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale ha prorogato al 31 dicembre 2023 l'efficacia della deroga in materia, originariamente introdotta con l'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

L'intervento in esame richiama, altresì, la disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati, poste rispettivamente dagli articoli 27 e 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendone l'applicazione al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi di durata anche superiore a tre mesi e rinnovabili.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il provvedimento in esame produce i seguenti impatti normativi:

- deroga alla disciplina in materia di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- estende al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi di durata anche superiore a tre mesi e rinnovabili, la disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati, di cui agli articoli 27 e 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- abroga l'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante la proroga al 31 dicembre 2025 del termine stabilito dall'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 per l'efficacia del regime derogatorio introdotto con l'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'intervento.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'articolo in esame introduce una deroga temporanea alla disciplina di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si ravvisano linee di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre integrazioni e modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento in questione reca l'abrogazione dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante la modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo né che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute e degli enti vigilati nonché degli Ordini professionali e delle Regioni, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

Articolo 16

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale e preoccupante di episodi di violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Spesso si tratta di forme di violenza provenienti dagli stessi pazienti o dai loro *caregiver*, che si traducono in aggressioni fisiche, verbali o di comportamento. La preoccupazione di fronte a tali episodi ha portato le diverse istituzioni operanti nel sistema a realizzare nel tempo specifici monitoraggi, documenti, raccomandazioni con finalità diverse, e proprio con l'obiettivo di assicurare un lavoro sinergico da parte delle istituzioni, il legislatore ha ritenuto necessario individuare un apposito organismo che coinvolgesse tutti gli stakeholder di riferimento. In tale contesto la legge 14 agosto 2020, n. 113 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*", all'articolo 2, ha previsto l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ONSEPS), con specifici compiti di monitoraggio, studio e promozione di iniziative volte a garantire la sicurezza dei professionisti. Nel complesso della norma citata appaiono anche rilevanti le modifiche apportate con l'articolo 4 della legge all'articolo 583-quater del codice penale. Nel delitto di lesioni personali gravi o gravissime, alla figura del pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, viene aggiunta quella del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. L'articolo 5 della legge ha aggiunto, inoltre, il numero 11-octies) all'articolo 61 del codice penale, prevedendo tra le circostanze aggravanti l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie

di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. L' articolo 6 ha apportato ulteriori modifiche al codice penale in materia di procedibilità, sia all'art. 581 (delitto di percosse), sia all'art. 582. Assume rilievo, anche l'articolo 7 della legge: al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale sanitario e socio-sanitario devono prevedere, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il tempestivo intervento.

In occasione della seconda edizione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che dall'anno 2022 si celebra annualmente il 12 marzo, la Consulenza statistico attuariale Inail ha analizzato i dati relativi ai casi di infortunio in occasione di lavoro accertati dall'Istituto e codificati come aggressioni e minacce nei confronti del personale sanitario, che nel triennio 2019-2021 sono stati 4.821, per una media di circa 1.600 l'anno.

La proposta normativa è volta a rafforzare il sistema normativo penale posto a tutela del personale sanitario e socio-sanitario nonché del personale ausiliario nell'esercizio delle proprie funzioni o servizio o attività, in considerazione degli episodi di violenza più volte verificatisi nelle strutture sanitarie. Più precisamente, la disposizione concerne il regime sanzionatorio previsto per il reato di lesioni personali posto in essere a danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività. Fermo restando l'inasprimento del regime sanzionatorio stabilito per le lesioni gravi e gravissime di cui all'art. 583-quater c.p., la norma introduce altresì un innalzamento dei limiti edittali della pena prevista per le lesioni dalle quali non derivino gli effetti di cui all'articolo 583 c.p.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La materia oggetto dell'intervento normativo in esame è disciplinata dalla seguente normativa:

- articolo 583-quater codice penale;
- legge 14 agosto 2020, n. 113, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

La disposizione in esame incide in via diretta sull'articolo 583-quater del codice penale.

Incide indirettamente sull'articolo 582, il quale, con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, prevedeva che l'autore era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali nonché sull'articolo 61, numero 11-octies c.p., per il quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, atteso che, ai sensi del medesimo articolo 117, secondo comma, lettera l), l'ordinamento penale, rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non sono presenti all'esame del parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono presenti indirizzi giurisprudenziali prevalenti relativi alle disposizioni richiamate e non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Considerata la specificità territoriale e la peculiarità della materia trattata nell'intervento normativo non si ravvisano specifiche linee prevalenti di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nella disposizione ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in particolare, novellando, l'articolo 583-quater del codice penale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono disposizioni con effetto abrogativo implicito dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome, degli Ordini professionali e dell'INAIL, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.